



**DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA' DI FATTORIA DIDATTICA**

1. PREMESSA

Con le presenti disposizioni, si dà attuazione alle norme della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, così come modificata dalla legge regionale n. 35/2013, che disciplinano le fattorie didattiche.

La legge regionale regola un'attività che viene svolta in Regione Veneto fin dal 2003, quando nacque nell'ambito del Programma interregionale "Comunicazione ed educazione alimentare". Alla base del progetto regionale "Fattorie didattiche" vi era la volontà di favorire l'incontro tra il mondo agricolo e le scuole, allo scopo di riscoprire il valore "culturale" dell'agricoltura e del mondo rurale, valorizzando il ruolo formativo e informativo dell'agricoltore, creare una rete di relazioni fra produttore e giovane consumatore finalizzata alla conoscenza della produzione agricola e ad uno stile di vita sano, e consolidare i legami dei giovani con il proprio territorio. Come fattoria didattica, quindi, l'azienda agricola scopre l'opportunità di diventare un luogo di conoscenza ed esperienza, offrendo alla scuola una modalità innovativa di apprendimento basata sull'"imparar facendo".

La Regione negli anni ha sostenuto il progetto, fornendo agli imprenditori strumenti di aggiornamento per migliorare le proprie competenze, soprattutto rispetto all'accoglienza e alla didattica, e organizzando iniziative, come la Giornata delle fattorie didattiche aperte, per promuovere il progetto presso le scuole e le famiglie.

Sulla base dei requisiti fissati dalla Carta della qualità approvata con Deliberazione n. 70/20013, dalle 62 aziende del 2003 si è oggi arrivati alle 253 imprese agricole accreditate come fattorie didattiche su tutto il territorio regionale.

Si è assistito inoltre, in questi 10 anni, a una crescita qualitativa degli operatori, che hanno cominciato a proporre, oltre ai classici percorsi di educazione alimentare legati all'orientamento produttivo aziendale, anche progetti educativi finalizzati alla conoscenza e al rispetto dell'ambiente, del territorio e delle tradizioni, sviluppando in modo coordinato attività didattiche, formative e informative rivolte non solo alle scuole ma, più in generale, ai cittadini, con proposte nuove, come l'accoglienza di utenze diverse da quella scolastica (ragazzi nei periodi extrascolastici, con esperienze di doposcuola in fattoria e "settimane verdi" estive; famiglie; gruppi di adulti; persone anziane) fino alla sperimentazione di percorsi innovativi verso il sociale.

Cercando di dare nuovo impulso a questa espressione della multifunzionalità del settore primario e tenendo conto dei più recenti sviluppi che ha registrato il settore, con la legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, così come modificata dalla legge regionale n. 35/2013, si è inteso creare un quadro giuridico nel quale collocare le fattorie didattiche, accanto al turismo rurale, all'interno della consolidata legislazione che riguarda specificatamente l'agriturismo, l'ittiturismo e il pescaturismo, ampliando anche all'impresa ittica la possibilità di svolgere attività didattica.

Pertanto l'attività di fattoria didattica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, può essere esercitata solo secondo le modalità di cui alle seguenti disposizioni attuative.

Non rientra nelle attività di fattoria didattica, e pertanto non è soggetta alle presenti disposizioni, la visita guidata aziendale, svolta in forma occasionale e a titolo gratuito.

Per praticità espositiva, nel testo che segue per “legge” si intende la legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, così come modificata dalla legge regionale n. 35/2013.

2. DEFINIZIONI

Fattoria didattica: un'impresa agricola o ittica, singola o associata, con sede operativa in Veneto, che, oltre alle tradizionali attività produttive, ospita e svolge attività didattiche e divulgative a favore delle scuole e dei cittadini, secondo i requisiti e le modalità definite dalla Giunta regionale (art. 12 bis comma 2) nella Carta della qualità, di cui all'**Allegato B**, allo scopo di riscoprire il valore culturale dell'agricoltura, della pesca, della civiltà rurale e marinara (art. 2 comma 2 lettera 0b) della legge).

Operatore di fattoria didattica: un imprenditore agricolo, di cui all'art. 2135 del Codice Civile ai sensi del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, o un imprenditore ittico, così come definito dall'art. 4 del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.), o la persona preposta dall'imprenditore agricolo o ittico all'attività didattica, in possesso dell'Attestato di frequenza al Corso di formazione di cui all'**Allegato C**. L'operatore di fattoria didattica può essere:

- **nel caso di impresa individuale:** l'imprenditore, un coadiuvante, un partecipe familiare o un dipendente con contratto di lavoro subordinato;
- **nel caso di società di persone:** un socio o un dipendente con contratto di lavoro subordinato;
- **nel caso di società di capitale o di società cooperative:** un amministratore, un socio o un dipendente con contratto di lavoro subordinato.

3. CONNESSIONE, COMPLEMENTARIETA' E PREVALENZA

Il carattere di complementarietà, che la legge all'art. 2 comma 2 f, attribuisce all'attività didattica, è riferito all'attività agricola o ittica, in quanto realizzata utilizzando attrezzature e risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività produttiva e avvalendosi della normale organizzazione aziendale: l'attività didattica quindi, se esercitata in assenza degli altri servizi turistici previsti dalla legge, viene considerata connessa e complementare, indipendentemente dalla prevalenza rispetto a quella agricola o ittica.

4. OBBLIGHI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI AGRITURISMO, ITTITURISMO E PESCATURISMO

L'attività didattica, se esercitata nell'ambito dell'agriturismo, va inserita nel Piano Agrituristico: nel Piano agrituristico va valutata la prevalenza dell'attività agricola rispetto all'insieme dei servizi turistici offerti dall'azienda in termini di tempo lavoro nel corso dell'anno (art. 3 comma 7), come indicato nelle vigenti Disposizioni regionali attuative in materia di agriturismo.

Il requisito della prevalenza non è richiesto per le attività didattiche svolte dalle aziende minime, così come definite dalle vigenti Disposizioni regionali attuative in materia di agriturismo.

L'attività didattica, se esercitata nell'ambito dell'ittiturismo o pescaturismo, va inserita nel Piano Itturistico, valutando la connessione con l'attività di pesca o di acquacoltura, secondo quanto previsto dalla legge n. 28/2012.

A tutti gli obblighi previsti dalla legge, disciplinati dalle vigenti Disposizioni regionali attuative in materia di agriturismo, di pescaturismo (DGR n. 604 del 3 maggio 2013) e di itturismo (DGR n. 646 del 29 aprile 2014), devono ottemperare le fattorie didattiche che offrono anche ospitalità e somministrazione di pasti, spuntini e bevande.

A tutti gli obblighi previsti dalla legge, disciplinati dalle relative disposizioni attuative in materia di pescaturismo (DGR n. 604 del 3 maggio 2013), devono ottemperare le fattorie didattiche che offrono anche l'imbarco di passeggeri.

5. FINALITA' E OBIETTIVI

L'art. 1 elenca le **finalità generali** che la legge si propone con la disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario:

- diversificare l'offerta e incrementare i redditi aziendali delle imprese del settore primario;
- assicurare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone rurali e degli imprenditori ittici nelle aree vocate all'esercizio della pesca e dell'acquacoltura;
- salvaguardare e tutelare l'ambiente, accrescere la conoscenza del territorio, valorizzando il patrimonio rurale, vallivo-lagunare e quello della tradizione rurale;
- creare le condizioni per una migliore fruizione da parte dei turisti delle aree rurali, vallivo-lagunari e marittime;
- valorizzare i prodotti tipici, le produzioni locali e le tradizioni enogastronomiche venete;
- diffondere la conoscenza della cultura contadina e di quella del mondo della pesca;
- favorire lo sviluppo del turismo rurale e delle fattorie didattiche, ampliando e diversificando l'offerta turistica nonché l'uso dello spazio agricolo e vallivo lagunare anche con l'offerta di attività didattiche;
- promuovere lo sviluppo della filiera corta dei prodotti agricoli e agroalimentari;
- favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale abbandonato o dismesso.

L'art. 2 della legge definisce, quale **scopo specifico** della fattoria didattica, la riscoperta del valore culturale dell'agricoltura, della pesca, della civiltà rurale e marinara.

Le aziende agricole o ittiche che si impegnano nella didattica, infatti, fanno cultura e fanno educazione, con attività, teoriche e pratiche, che comprendono percorsi di conoscenza che vanno dagli aspetti strettamente alimentari a quelli enogastronomici, dai percorsi ambientali a quelli legati alla cultura e alle tradizioni del territorio, con uno sguardo attento al passato ma anche con una grande attenzione verso l'innovazione e la sperimentazione. Svolgono un ruolo particolarmente importante, in quanto i fruitori di riferimento sono le nuove generazioni, i bambini e i ragazzi in età scolare, oltre che la collettività nel suo complesso.

Si possono quindi indicare, quali principali **obiettivi** dell'attività didattica in fattoria:

- far conoscere ai cittadini, fin dall'età dell'infanzia, il territorio, l'agricoltura, la pesca e i loro prodotti, approfondendo il legame esistente tra alimentazione, cultura, tradizione locale e patrimonio storico-culturale;
- rendere le aziende del settore primario, restituendo un ruolo sociale all'agricoltore e al pescatore considerati come i "custodi" delle ricchezze ambientali e culturali del territorio, le protagoniste dei percorsi di educazione alimentare, valorizzando le produzioni tipiche e

- di qualità e conseguentemente anche l'economia locale;
- promuovere nelle giovani generazioni, attraverso una maggiore conoscenza degli alimenti e della loro origine, un'alimentazione equilibrata e uno stile di vita sano;
 - rafforzare nei cittadini un'educazione al consumo consapevole, attraverso la comprensione delle relazioni esistenti tra sistemi produttivi del territorio, consumi alimentari e salvaguardia dell'ambiente;
 - sensibilizzare alla conoscenza, al rispetto e alla tutela dell'ambiente, al ritmo della natura ed allo sviluppo sostenibile, mantenendo all'interno della propria azienda ecosistemi naturalistici e applicando tecniche innovative a favore della conservazione ambientale;
 - custodire attrezzature e tradizioni tipiche, che favoriscono la conservazione e la trasmissione del vivere quotidiano di un tempo, anche attraverso l'aspetto ludico e il racconto orale, aiutando la popolazione locale a mantenere una propria identità;
 - offrire, proprio in considerazione delle peculiari caratteristiche di multifunzionalità e multirelationalità della fattoria didattica, opportunità di apprendimento nei nuovi ambiti educativi richiesti dalla scuola per l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità necessarie per far diventare i ragazzi di oggi cittadini consapevoli di domani, come l'educazione alla convivenza civile, alla responsabilità sociale, alla legalità e alla sobrietà.

6. FORMAZIONE

La fattoria didattica comunica i valori dell'agricoltura e della pesca, come patrimonio della collettività da difendere e valorizzare.

In particolare, l'imprenditore di una fattoria didattica, oltre a possedere conoscenze tecniche legate ai processi produttivi che caratterizzano l'azienda, deve acquisire competenze specifiche per diventare un educatore in grado di trasmettere il "sapere" del proprio lavoro in tutti i suoi significati, considerando che "non si insegna solo ciò che si sa, ma si insegna anche ciò che si è": ancor prima dei servizi o dei prodotti, è il fattore umano la vera risorsa della fattoria didattica, per attivare nel modo migliore lo scambio di conoscenze e di saperi con i bambini, con i ragazzi, con gli adulti e con le persone anziane.

La valorizzazione del capitale umano, per queste motivazioni, rappresenta l'elemento qualificante dell'intero progetto e, fin dall'inizio, si sono posti la necessità e l'obbligo di una formazione a carattere specifico, assicurata dall'Attestato di frequenza ai Corsi di formazione base finanziati e/o approvati dalla Regione del Veneto.

Destinatari

Chi intenda svolgere l'attività di "Operatore di fattoria didattica", come definito al punto 2.

Soggetti attuatori

L'offerta formativa è presentata dagli Enti di formazione accreditati ai sensi della l.r. 9 agosto 2012, n. 19 ed è effettuata sulla base delle disposizioni regionali di settore: i Corsi vanno comunque approvati anticipatamente dalla Sezione regionale competente – Sezione Economia e sviluppo montano.

Obiettivi formativi

Si collegano alle finalità e agli obiettivi del progetto, di cui al punto 5.

Caratteristiche del corso

Durata: 80 ore.

Articolazione del percorso formativo

Si prevedono due percorsi formativi distinti, uno per gli imprenditori agricoli e uno per gli imprenditori ittici, considerando le specificità dei due ambiti, le diverse normative rispetto alla sicurezza e agli aspetti igienico-sanitari, le differenti peculiarità riferite all'ambiente di produzione.

Per gli imprenditori agricoli, il percorso formativo è previsto in forma modulare e su base integrata rispetto al percorso formativo per l'agriturismo: al modulo base per operatore addetto alle attività multifunzionali dell'azienda agricola (di 50 ore) si affiancano due moduli avanzati: uno di 30 ore per operatore di fattoria didattica e uno di 50 ore per operatore dell'agriturismo (che vale anche come corso di aggiornamento ai sensi delle vigenti Disposizioni regionali attuative in materia di agriturismo).

I due moduli specifici per le fattorie didattiche (modulo base multifunzionalità e modulo avanzato fattoria didattica), così come i due moduli specifici per l'agriturismo (modulo base multifunzionalità e modulo avanzato agriturismo), possono essere realizzati in un'unica azione formativa.

Il percorso formativo completo (modulo base multifunzionalità e modulo avanzato fattoria didattica o agriturismo) deve essere realizzato al massimo entro tre anni.

La durata e contenuti formativi dei diversi moduli (sia per l'imprenditore agricolo che per l'imprenditore ittico) vengono specificati e dettagliati nell'**Allegato C**.

Per chi è già attivo come agriturismo - a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento - e per chi è già in possesso dell'Attestato di frequenza al corso per agriturismo /pescaturismo/ittiturismo, conseguito nel corso degli ultimi 5 anni, è sufficiente la frequenza al solo modulo avanzato fattoria didattica.

Frequenza minima per la validità del corso: 80%.

Verifica dell'apprendimento: prova finale, con la stesura di un elaborato propedeutico alla presentazione del Progetto Didattico Aziendale.

Attestazione rilasciata: Attestato di frequenza.

Validità dell'attestato: fino a cinque anni dal suo ottenimento. La validità dell'attestato può essere rinnovata, oltre la scadenza dei cinque anni, con la frequenza al solo modulo avanzato fattoria didattica.

Deroghe previste

Si deroga alle presenti disposizioni relative alla formazione, limitatamente alla durata del corso, alla frequenza minima per la validità del corso e alla verifica dell'apprendimento, per tutte le attività formative già finanziate e/o autorizzate dalla Regione del Veneto.

Casi particolari

Nell'ipotesi in cui l'assolvimento del requisito formativo avvenga nella persona del dipendente con contratto di lavoro subordinato, non titolare dell'impresa (caso previsto al punto 2), il riconoscimento della fattoria didattica è limitata alla data di permanenza

nell'impresa del soggetto in possesso dell'Attestato. Nell'ipotesi in cui l'operatore non sia più presente in azienda, al fine di garantire la continuità dell'attività didattica, il riconoscimento non viene revocato a condizione che l'imprenditore si assuma l'impegno a frequentare, o a far frequentare a uno dei soggetti di cui al punto 2, il primo corso di formazione per operatore di fattoria didattica avviato sul territorio provinciale, entro il termine massimo di due anni.

Nell'ipotesi di decesso dell'operatore di fattoria didattica o del titolare, e nell'ipotesi di subentro nell'impresa familiare di un giovane imprenditore, come definito dall'art.4 bis del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, il riconoscimento non viene revocato a condizione che il nuovo imprenditore si assuma l'impegno a frequentare, o a far frequentare a uno dei soggetti di cui al punto 2, il primo corso di formazione per operatore di fattoria didattica avviato sul territorio provinciale, entro il termine massimo di due anni.

7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO

Gli imprenditori agricoli o ittici, che sono in possesso di tutti i requisiti e che si impegnano a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla Carta della qualità di cui all'**Allegato B**, devono fare apposita comunicazione per il riconoscimento, e per il successivo inserimento nell'Elenco regionale delle fattorie didattiche, alla Provincia competente per territorio.

La comunicazione va presentata utilizzando l'apposita modulistica - che, previa approvazione con Decreto del Direttore della Sezione Economia e sviluppo montano, verrà pubblicata sul sito regionale - sottoscritta dal titolare e accompagnata da copia del documento d'identità in corso di validità; nel periodo transitorio, tra la pubblicazione del presente provvedimento e l'approvazione del Decreto, la comunicazione può essere presentata utilizzando la vecchia modulistica.

La comunicazione può essere fatta dall'impresa, direttamente o previa delega ad un soggetto terzo (CAA, studio professionale, OPA, società di servizi, ecc.).

La comunicazione deve essere inviata alla Provincia esclusivamente tramite PEC e ha effetto di riconoscimento dei requisiti dalla data di presentazione, per la quale fa fede la ricevuta telematica.

La comunicazione può essere presentata durante tutto l'anno.

8. PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO

La Provincia dà immediata informativa di avvio del procedimento all'interessato e al Comune, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.. Decorsi sessanta giorni senza l'intervento della Provincia, si produce l'effetto del silenzio assenso.

Qualora la comunicazione venga presentata per il tramite di un CAA in possesso dei requisiti necessari ad operare ai fini della deliberazione n. 956 del 23 marzo 2010 "Attuazione dell'articolo 5 "Semplificazione degli adempimenti amministrativi" della legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 "Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi", il termine per la produzione del silenzio assenso è ridotto a trenta giorni.

Entro tale termine, in caso di carenze riscontrate nella comunicazione, la Provincia invita l'interessato a regolarizzarla e, qualora ciò non avvenga entro trenta giorni, adotta motivato provvedimento di rigetto, con indicazione di eventuali limiti e prescrizioni, nei successivi trenta giorni. Nel caso in cui dalle verifiche su quanto dichiarato emergano dichiarazioni false, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'ordinamento, può in ogni momento dichiarare l'invalidità della comunicazione.

9. PROCEDURE DI AVVIO, SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

L'esercizio dell'attività di fattoria didattica, come previsto dall'articolo 24, comma 1 della legge, è subordinato alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), che deve essere trasmessa al S.U.A.P. del Comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa della fattoria.

La S.C.I.A. può essere presentata contemporaneamente alla comunicazione per il riconoscimento dei requisiti fatta alla Provincia.

La S.C.I.A. può essere unica, nell'ipotesi in cui l'imprenditore intenda avviare contestualmente più attività turistiche connesse al settore primario.

L'attività di fattoria didattica deve essere attivata, come previsto dall'articolo 23, comma 2 della legge, entro due anni dal riconoscimento provinciale, fatte salve eventuali cause di forza maggiore riconosciute dalle vigenti normative, pena la decadenza del riconoscimento stesso.

A seguito del procedimento amministrativo avviato dopo la presentazione della S.C.I.A., il Comune ne trasmette copia alla Provincia; è compito della Provincia comunicare successivamente alla Regione – Sezione Economia e sviluppo montano, entro il giorno 15 di ogni mese, l'elenco delle fattorie didattiche attive sul proprio territorio.

Il titolare/legale rappresentante della fattoria didattica è tenuto a comunicare al Comune presso cui è stata presentata la S.C.I.A., e per conoscenza alla Provincia, l'eventuale sospensione temporanea dell'attività, precisando i motivi e la durata e, entro trenta giorni, la cessazione dell'attività, come previsto dall'articolo 25, comma 1 lettera c) della legge.

10. ELENCO REGIONALE DELLE FATTORIE DIDATTICHE

Presso la Giunta regionale – Sezione Economia e sviluppo montano – è istituito l'Elenco regionale delle fattorie didattiche della Regione Veneto, che hanno ottenuto il riconoscimento della Provincia di competenza e che sono attive sul territorio regionale.

L'Elenco regionale contiene, per ogni fattoria didattica iscritta, i seguenti dati:

- la denominazione della fattoria didattica;
- la ragione sociale dell'impresa;
- il cognome e nome del titolare/legale rappresentante;
- la sede legale ed eventualmente, qualora non coincida, la sede operativa dove viene svolta l'attività di fattoria didattica;
- il C.U.A.A. (Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole);
- la partita IVA.

L'Elenco regionale viene redatto secondo il seguente ordine:

- in ordine alfabetico, relativamente alla provincia di ubicazione della sede operativa della fattoria didattica;
- all'interno di ciascuna provincia, secondo l'ordine temporale di presentazione della comunicazione di avvio attività (S.C.I.A.) riportato nella comunicazione della Provincia alla struttura regionale competente.

L'Elenco regionale viene aggiornato, entro l'ultimo giorno di ogni mese, sulla base delle comunicazioni relative alle nuove fattorie didattiche attive, alle sospensioni, cessazioni e revoche, pervenute mensilmente dalle Province.

La Regione, in base a quanto previsto dall'art. 13 della legge, si impegna a dare la più ampia informazione sulle fattorie didattiche iscritte all'Elenco regionale, tramite la pubblicazione sul sito internet e sui social media, organizzando la presenza delle fattorie a fiere e manifestazioni e organizzando eventi per avvicinare il mondo della scuola e dei cittadini.

A tal fine la Giunta regionale – Sezione Economia e sviluppo montano elaborerà una modulistica per la raccolta dei dati (Scheda aziendale, Scheda di prenotazione della visita, Scheda di gradimento, Scheda di registrazione delle classi in visita, Scheda di sintesi) che, previa approvazione con Decreto del Direttore della Sezione Economia e sviluppo montano, verrà pubblicata sul sito regionale.

11. DENOMINAZIONE, LOGO IDENTIFICATIVO E MARCHIO TURISTICO, CLASSIFICAZIONE

La denominazione “fattoria didattica” è riservata esclusivamente alle attività che vengono svolte da operatori in possesso dei titoli per l'avvio dell'esercizio e può essere esercitata solo secondo le modalità di cui alle presenti disposizioni attuative.

Le fattorie didattiche che hanno ottenuto il riconoscimento della Provincia di competenza e che sono attive sul territorio regionale, e quindi iscritte all'Elenco regionale, hanno il diritto e l'obbligo di utilizzare il logo identificativo “Fattorie didattiche” – Regione del Veneto.



Sarà soggetto a diffida e relativa sanzione l'utilizzo improprio del logo da parte di aziende, associazioni ed enti non specificatamente autorizzato dalla Giunta regionale – Sezione Economia e sviluppo montano.

Il logo verrà inviato dalla Giunta regionale – Sezione Economia e sviluppo montano, in formato elettronico, al momento dell'iscrizione all'Elenco regionale.

Un cartello con il logo regionale, delle dimensioni di cm 30 x cm 21, dovrà essere ben visibile ed esposto all'ingresso della struttura.

Il logo inoltre deve essere riportato sulla segnaletica della fattoria didattica, su tutto il materiale informativo e illustrativo che viene realizzato e distribuito, e sui siti Internet.

Al fine di fornire un'immagine coordinata dell'offerta turistica regionale, come previsto dall'art. 20 della legge, le fattorie didattiche sono tenute ad adottare anche il marchio turistico regionale di cui alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, art. 5, secondo le direttive di cui alla Delibera regionale n. 418 del 31 marzo 2015.

La Giunta regionale darà attuazione, con provvedimento separato, ai criteri di classificazione delle fattorie didattiche, in cui si terrà conto anche delle determinazioni che saranno assunte per la classificazione e simbologia nel settore dell'agriturismo e del turismo rurale.

12. AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO

Il profilo formativo dell'operatore di fattoria didattica deve esprimere sempre più una forma avanzata e innovativa di progettazione e offerta di servizi alle scuole e più in generale alla cittadinanza, per essere in grado di rispondere alle nuove esigenze educative che nascono dalla società.

Alla formazione a carattere specifico necessaria per il riconoscimento, si aggiunge pertanto la frequenza all'aggiornamento, organizzato dalla Regione, come requisito obbligatorio per il mantenimento all'Elenco regionale delle fattorie didattiche.

L'aggiornamento è di una giornata all'anno, che verrà realizzata normalmente nei mesi di gennaio-febbraio-marzo; l'obbligo riguarda tutte le fattorie didattiche iscritte all'Elenco regionale al 30 novembre dell'anno precedente, con la presenza di almeno un operatore didattico (già quindi in possesso dell'Attestato di frequenza al Corso base) per azienda.

13. ATTIVITA' DI CONTROLLO E REVOCA DEL RICONOSCIMENTO

Come previsto dall'art. 26 della legge, al fine di verificare la permanenza dei requisiti e il rispetto delle condizioni e modalità per l'esercizio dell'attività di fattoria didattica, la Provincia è tenuta a svolgere controlli a campione nel limite minimo del venti per cento annuo delle attività turistiche connesse al settore primario, secondo un piano definito sulla base di criteri di analisi del rischio.

L'attività di controllo sarà effettuata sulla base della definizione puntuale di una lista di controllo (check list), che verrà elaborata, con la collaborazione dell'Ente di certificazione CSQA che ha svolto negli anni scorsi le verifiche sulle fattorie didattiche, nell'ambito del Gruppo di lavoro regionale e quindi approvata con proprio Decreto dal Direttore della Sezione Economia e sviluppo montano.

La check list dovrà prevedere, per ciascun requisito e impegno previsto dalla Carta della qualità di cui all'**Allegato B**, le note per la valutazione della conformità e la tempistica per l'adeguamento; nella check list inoltre verranno indicati i provvedimenti da adottare nel caso in cui le fattorie risultassero inadempienti durante i controlli, le linee guida per l'applicazione delle sanzioni amministrative, e, indipendentemente dalla sanzione pecuniaria eventualmente prevista, le condizioni per la revoca del riconoscimento e la conseguente cancellazione dall'Elenco regionale.

14. SANZIONI

Come previsto dall'art. 28 della legge comma 1, chiunque eserciti l'attività di fattoria didattica in assenza del riconoscimento provinciale e della presentazione di S.C.I.A. o in regime di sospensione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro settemila, oltre all'immediata chiusura dell'attività.

L'esercizio specifico dell'attività di fattoria didattica è soggetto inoltre, come previsto dall'art. 28 comma 8, a sanzione amministrativa pecuniaria, da euro centocinquanta a euro millecinquecento, qualora svolta in difformità dalle modalità in materia di sicurezza dei visitatori, comunicazione, didattica e aggiornamento, previste come obbligatorie dalla check list di cui al punto 13.

15. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le fattorie didattiche iscritte all'Elenco regionale aggiornato al 30 settembre 2014, con Decreto n. 106 dell'8 ottobre 2014, provvedono all'adeguamento ai requisiti e al rispetto degli impegni previsti dalla Carta della qualità di cui all'**Allegato B**, entro il termine massimo di 16 mesi, decorrenti dalla data di entrata in pubblicazione del presente provvedimento.

Entro tale termine, le fattorie didattiche iscritte devono presentare apposita S.C.I.A. al S.U.A.P. del Comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa della fattoria, il quale ne trasmette copia alla Provincia.

Le fattorie didattiche che non provvedono all'adeguamento entro i termini decadono dal riconoscimento e vengono quindi cancellate dall'Elenco regionale.